

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(MARIOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

NELLA SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1966

Sistemazione di debiti verso le Amministrazioni provinciali per assegni corrisposti al personale non di ruolo del cessato ACIS al 30 giugno 1952

ONOREVOLI SENATORI. — Fino al 30 giugno 1952 le assistenti sanitarie visitatrici e le ostetriche provinciali non di ruolo del cessato ACIS, assunte per particolari esigenze dei servizi sanitari, venivano retribuite dalle Amministrazioni provinciali, e l'ACIS provvedeva a rimborsare alle predette Amministrazioni le spese sostenute a tale titolo con i fondi stanziati nel bilancio statale relativi ai contributi per la profilassi antitubercolare e per la profilassi delle malattie infettive e delle malattie veneree.

Alla data del 30 giugno 1952 risultava che le Amministrazioni provinciali erano creditrici dell'ACIS della complessiva somma di lire 68.100.000.

Al rimborso della predetta somma non fu possibile provvedere come per il passato, in quanto gli organi di controllo non con-

sentirono, a partire dal 1° luglio 1952, l'ulteriore erogazione, a tale titolo, dei predetti contributi a favore delle Amministrazioni provinciali.

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge, su proposta del Ministro della sanità di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno, con il quale si autorizza il Ministero della sanità a rimborsare, in base a documentati rendiconti, le spese di cui le amministrazioni provinciali sono tuttora creditrici per i titoli sopra considerati.

Il provvedimento comporta un onere di lire 68.100.000, la cui copertura è assicurata da un accantonamento di pari importo, previsto nel fondo globale per i provvedimenti legislativi in corso, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1966.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Ministero della sanità è autorizzato a rimborsare alle Amministrazioni provinciali le somme da queste anticipate, fino al 30 giugno 1952, per il pagamento di stipendi o altri assegni alle assistenti sanitarie visitatrici e alle ostetriche provinciali non di ruolo del cessato alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

**Art. 2.**

Il rimborso viene effettuato in base al rendiconto presentato dalle Amministrazioni provinciali creditrici, vistato dal prefetto, indicante l'ammontare delle somme da rimborsare, il periodo cui si riferiscono e la causa dei crediti. Al rendiconto devono essere allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute dall'Amministrazione provinciale.

**Art. 3.**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge calcolato in lire 68.100.000, verrà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.